

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 42171 Anno 2018**

**Presidente: CASA FILIPPO**

**Relatore: MINCHELLA ANTONIO**

**Data Udiienza: 19/04/2018**

**ORDINANZA**


sul ricorso proposto da:

VACCARO GIUSEPPE nato il 14/10/1940 a SAMBUCA DI SICILIA

avverso la sentenza del 17/02/2017 del TRIBUNALE di SCIACCA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO MINCHELLA;



## **RITENUTO IN FATTO**

Con sentenza in data 17/02/2017 il Tribunale di Sciacca condannava Vaccaro Giuseppe alle pene di € 300,00 di ammenda per avere custodito senza la dovuta diligenza delle armi da fuoco. Rilevava il giudice che, nel corso di un controllo domiciliare, i Carabinieri di Sambuca di Sicilia aveva constatato che il Vaccaro conservava due fucili in un armadietto metallico aperto e di libero accesso a tutti: inoltre, conservava una rivoltella in una credenza della camera da pranzo; riteneva pertanto che l'imputato non aveva tenuto la necessaria cautela e si allontanava anche da casa lasciando le armi alla libera disponibilità di altri soggetti.

Avverso tale sentenza l'interessato proponeva ricorso per cassazione per mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la sentenza aveva ammesso che i fucili erano in un armadietto e la pistola in una credenza, ma aveva ritenuto erroneamente che ciò non sostanziasse la dovuta cautela nonché che non erano state prese in considerazione le spiegazioni fornite dal ricorrente.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**


Il ricorso è inammissibile.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Alla luce di questi parametri ermeneutici questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente vizi di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito degli elementi fattuali posti a base della condanna.

La sentenza impugnata ha invece correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, logica e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale: nessun profilo di illegittimità può infatti fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata, con riferimento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere di diligenza nella custodia di un'arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit* (Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000 - dep. 18/02/2000, Romeo, Rv. 215211), e che nel caso in esame, l'aver lasciato le armi di cui trattasi esposte in evidenza in un armadietto o in una credenza, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che degli estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999 - dep. 03/12/1999, PG in proc. Marguglio, Rv. 215787).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in 2.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 19 aprile 2018.

**Il Consigliere estensore**

dott. Antonio Minichella

**Il Presidente**

dott. Filippo Casa